

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI

Sommario — Osservazioni del Senatore Musio al processo verbale — Comunicazione del Ministro delle Finanze del felice parto di S. A. R. la Duchessa d'Aosta — Proposta del Presidente approvata dal Senato — Omaggio — Discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione ed alla contabilità dello Stato — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Dubbio del Senatore Chiesi sull'art. 3 — Schiarimenti del R. Commissario — Approvazione dell'art. 3 — Schiarimenti sul N. 6 dell'art. 4. chiesti dal Senatore Poggi forniti dal R. Commissario e dal Relatore — Obbiezioni dei Sen. Poggi e Farina, cui rispondono il R. Commissario il Senatore Sappa ed il Ministro delle Finanze — Avvertenze del Senatore Scialoja — Nuove obbiezioni del Senatore Farina — Spiegazioni del Senatore Spinola e del Relatore — Osservazione e suggerimento del Senatore Chiesi al N. 5, combattuti dal Regio Commissario e dal Senatore Sappa. — Approvazione dell'art. 4 — Squittinio segreto sul complesso della legge sull'Arsenale militare marittimo di Venezia — Approvazione dell'art. 5 della legge sulla Contabilità — Dichiarazione del R. Commissario circa la soppressione dell'art. 6 proposta dalla Commissione — Retenzione dell'art. 6 del progetto ministeriale — Approvazione dell'art. 6 della Commissione e degli articoli 7, 8, 9, 10 — Domanda del Senatore Chiesi all'art. 11 cui risponde il R. Commissario — Avvertenze del Senatore Poggi — Approvazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 — Sorteggio della Deputazione a S. M. pel nascimento del Principe delle Puglie.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Il Segretario Senatore Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

Senatore Musio. Domando la parola sul processo verbale della tornata d'ieri.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Per una di quelle sviste che accadono a tutti, e che a tutti sono sempre scusabili, il processo verbale testè letto è caduto in una svista, per me di molta conseguenza.

La svista è, che mentre era stato proposto un ordine del giorno dall'onorevole Senatore Vigliani, io sorsi a parlare, e pregai l'Ufficio Centrale a spiegarsi, se, o no accettava il rinvio desiderato dal Senatore Vigliani, e l'onorevole Lanzilli, che duolmi non sia presente, interpellò i suoi Collegli presenti i quali credettero di non accettarlo.

Però l'onorevole Conforti, uno dei membri dell'Ufficio Centrale disse, io l'accetterei.

Resta dunque che un solo dei quattro membri presenti dell'Ufficio Centrale abbia dichiarato di essere disposto ad accettarlo, ma che gli altri tre abbiano ricusato il rinvio, e non abbiano voluto accettarlo; e quindi la maggioranza, nella quale consiste l'Ufficio Centrale, lo ha decisamente ricusato.

Vede ciascuno, che l'ordine del giorno Vigliani chiamava l'Ufficio Centrale ad un diverso mandato da quello, che gli era stato dato dal Senato, e che aveva tanto lodevolmente disimpegnato.

Esso dunque era in dritto di ricusare il diverso e nuovo mandato: e quando l'Ufficio Centrale, usando del suo dritto, ha ricusato il rinvio, veniva a cadere necessariamente anche il rinvio, giacchè mancando l'Ufficio, mancava chi potesse soddisfare all'oggetto dell'ordine del giorno.

Ora, omissa questa circostanza, mi pare che sia omissa una cosa molto essenziale; giacchè lo stato che emerge dal processo verbale, non è lo stato delle cose che realmente emerse dalla seduta d'ieri.

Il processo verbale non lascia capire che l'Ufficio ricusa di accettare l'ordine del giorno Vigliani, che con questo rifiuto, l'ordine del giorno è desiderio che non può essere tradotto in atto, che l'Ufficio Centrale ha cessato di esistere, e che solamente al Senato tocca, se lo stima, di sostituire un novello Ufficio Centrale.

Il caso, per quanto mi ricordi non è contemplato dal Regolamento; ma è principio indubitato, che un Ufficio Centrale debba essere una diretta emanazione del Senato.

L'articolo 18 del Regolamento prevede il caso che venga a mancare un membro dell'Ufficio Centrale, ed allora lo stesso Ufficio che nominò il membro mancante è chiamato a surrogarlo; ma se l'Ufficio non è più

lo stesso, perchè fu rinnovato, allora può surrogarlo il Presidente del Senato, scegliendolo fra i Senatori, che componevano l'Ufficio rinnovato.

Ma il caso che ora accade, il caso in cui tutto l'Ufficio viene a mancare, perchè non vuole accettare un nuovo mandato, è ben dissimile; e quindi è necessario che il Senato sia eccitato a provvedere e deliberare in proposito. È dunque indispensabile che il processo verbale testè letto venga rettificato, e che in quello che si leggerà domani, sia fatto esplicito cenno della rettificazione.

Ripeto che al solo Senato tocca di provvedere, che esso deve essere eccitato a deliberare in proposito, o che qualunque altro provvedimento non può esser dato che dal Senato o per sua esplicita delegazione.

Intanto, in causa dell'avvenuta svista mancano nel processo verbale gli elementi necessari per venire alla indicata conclusione; e quindi prego la Presidenza a volermi introdurre l'annotazione da me desiderata.

Presidente. Sarà introdotta l'annotazione nel processo verbale il quale s'intenderà quindi approvato; però pregherei i componenti dell'Ufficio Centrale pel progetto di legge sui Conciliatori a voler rimettere alla Presidenza una dichiarazione più formale della non accettazione del mandato. Così il Senato vedrà cosa debba fare in proposito.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Io ho citato una dichiarazione solenne fatta in cospetto di tutto il Senato, e credo che alla medesima nulla possa aggiungere una dichiarazione privata. Però io non ricuso questa proposta dell'onorevole signor Presidente, perchè potrebbe accadere che, mutando consiglio, l'Ufficio Centrale volesse accettare il rinvio e togliere le difficoltà immense che nascono dallo stato in cui trovansi le cose pel suo rifiuto.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Signori Senatori! Ieri alle ore 3 1/2 pomeridiane S. A. R. la Duchessa d'Aosta diede felicemente alla luce un Principe nella città di Genova. Sono lieto ed onorato di essere stato incaricato da S. M. di comunicare al Senato questo felice annunzio.

Le gioie dell'Augusta Casa di Savoia sono sempre le gioie dell'intera Nazione. Quindi io non dubito che questa Assemblea voglia essere, anche in tale occasione, la prima ad associarvisi.

Presidente. Era questa una comunicazione che sarebbe stata cosa gratissima a me di poter fare per il primo al Senato. I dispacci inviatimi da Genova tanto dal nostro onorevolissimo Presidente, quanto da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, mi arrivarono in un'ora nella quale la seduta era sciolta.

Mentre ripeto avrei desiderato di avere l'onore di fare per il primo questa comunicazione, sono certo che il Senato, il quale ha sempre partecipato tanto

alle gioie, quanto ai dolori del Magnanimo Re nostro e della Reale Famiglia, gioirà di questo fausto avvenimento che rende ancora più certa la durata di una augusta e gloriosa Dinastia che dell'unità d'Italia è simbolo e vincolo.

Io pertanto propongo che il Senato voglia deliberare che una sua Deputazione si presenti a S. M. il Re per congratularsi di un avvenimento così fausto, come quello che ha annunziato testè l'onorevole Ministro delle Finanze.

Se il Senato accetta la mia proposta, voglia alzarsi (Approvato).

Si passerà poi all'estrazione dei Signori Senatori che devono recarsi da S. M. il Re.

Il Segretario Senatore MANZONI T. dà lettura di un omaggio al Senato fatto dal Direttore delle Scuole Normali femminili di Lucca, di sei esemplari del *Resoconto economico del Convitto annesso a quella R. Scuola, per l'anno 1868.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLO STATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato.

Questo progetto è composto di molti articoli, e il Senato suole in questi casi dispensare, dalla lettura dell'intero testo.

Domanderei pertanto al Senato se consente che anche in questa occasione si ometta la lettura del progetto.

Chi ciò approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora domando all'onorevole Ministro delle Finanze, giacchè lo vedo presente, se accetta che la discussione si apra sopra il progetto modificato dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. È aperta la discussione generale. Prego gli onorevoli componenti la Commissione a prender posto al loro banco.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli. Leggo l'articolo primo:

TITOLO I.

Del Patrimonio dello Stato e dei contratti.

« Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.

« I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero, da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione delle Finanze.

« Ciascun Ministro provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. A cura del Ministro delle Finanze sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

« Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobili di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.

« Il Regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

(Approvato).

« Art. 3. Tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa dello Stato devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per uno schiarimento. Quest'articolo 3° porta che tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa dello Stato devono essere preceduti dai pubblici incanti, salvo l'eccezione stabilita dall'ultima parte dello stesso articolo. Questa disposizione è generale ed assoluta, e si applica a tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa.

Supponiamo il caso che al Demanio torni conto di comprare uno stabile che possa ad esempio far parte d'un altro fabbricato. Certamente questo è un contratto che porta spesa, cioè la spesa del prezzo d'acquisto che il Demanio deve pagare. Io domando: in questo caso come può essere applicabile la regola generale, che tutti i contratti dai quali deriva una spesa per lo Stato, debbono essere preceduti da pubblici incanti? È evidente che il Demanio non può regolarsi come si regola il privato che vuol vendere il fondo, il quale lo vende all'incanto, se ciò gli torna comodo, o lo vende a trattative private, se crede meglio di procedere alla vendita a questo modo; e se il proprietario non vuol vendere il fondo all'asta pubblica, il Demanio che aspira all'acquisto dovrà necessariamente comprarlo a trattativa privata. Come ognuno vede, il Demanio non ha libera la scelta dell'incanto o della trattativa privata; e se il proprietario venditore non vuole l'incanto, deve per necessità il Demanio comprarlo a trattativa privata. Se faccio queste osservazioni è perchè questo articolo è concepito in termini sì generali, che fa nascere il dubbio che ho sottoposto, dubbio che forse dipende dalla poca mia intelligenza, e vorrei pregare l'onorevole Regio Commissario o l'onorevole Commissione a voler dare qualche spiegazione in proposito.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Pare che sia facile dare una

risposta su ciò che chiede l'onorevole Senatore Chiesi. La regola che è all'articolo 3°, è regola generale. Tutti i contratti relativi alle entrate o spese dello Stato devono essere preceduti dai pubblici incanti.

Il Demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, se si trova nella necessità di fare compra d'uno stabile la quale porta sicuramente una spesa a carico dello Stato, dovrà fare l'acquisto di questo stabile per incanto? È questa la domanda del Senatore Chiesi, sulla quale o non vi è dubbio, o il dubbio è fondato sulla lettera dell'articolo. È questo un caso che l'articolo non ha contemplato, e che non poteva e non doveva contemplare. Quando lo Stato si determina a comprare uno stabile, ha bisogno di una legge speciale che ve lo autorizzi, appunto perchè gli mancherebbero altrimenti i fondi. Questa legge o sarà la legge generale del bilancio, o un'altra legge particolare la quale stanzi quella somma che occorre per l'acquisto dello stabile del quale il Demanio possa avere bisogno. In conseguenza; ricorrendo nel caso previsto dall'onorevole Senatore Chiesi, la necessità o della legge generale del bilancio, o di una legge speciale che apra un credito per l'acquisto di uno stabile, non parve il caso di farne tema di una disposizione speciale nel progetto di legge, del quale è ora incominciata la discussione.

E la cosa è tanto vera che in tutte le leggi precedenti sulla contabilità dello Stato, compresa quella che si trova riassunta nel Regolamento che dura tuttora in vigore, approvato con Decreto Reale del 25 novembre 1866, abbiamo un articolo corrispondente, segnato dal numero 48, dal quale è stata presa la formula che si vede tradotta nell'articolo 3 del Progetto di legge in discussione.

Ora, come quell'articolo 48 del Regolamento vigente non ha mai portato a inconvenienti, nè a difficoltà a che il Demanio si potesse provvedere degli stabili di cui ha potuto aver bisogno di fare acquisto, così non possono temersene dall'applicazione dell'articolo terzo del quale in questo momento parliamo.

Senatore Chiesi. Dopo le dichiarazioni esposte dall'onorevole Commissario Regio, mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 4. « Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:

« 1. Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

« 2. Per la fornitura di ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e

delle Regie Navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

« 3. Per le provviste di materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

« 4. Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

« 5. Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

« 6. Quando l'asta sia andata deserta o non siasi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto ».

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per uno schiarimento sul numero 4 del progetto ministeriale, 6° della Commissione. Leggendo l'ultimo numero di quest'articolo non saprei concepire come dopo che l'incanto è andato a vuoto, e per il prezzo alto, e per gli altri patti che riguardavano la contrattazione, si possa aprire la via al Governo per fare delle trattative private, e si ponga per condizione, che nelle trattative private non si potranno variare se non a tutto vantaggio dello Stato le condizioni, e il limite del prezzo che è stabilito nell'incanto.

Forse gli uomini esperti in questa materia potranno dare schiarimenti; però a me che non sono pratico, pare che la disposizione stabilisca qualche cosa, non dirò d'impossibile, ma di difficile verificaione.

Quando non è riuscito l'incanto, e vi è bisogno di fare il contratto, permettendo a quest'effetto le trattative private, non saprei come si debba assolutamente imporre che si osservino le stesse condizioni, che impedirono che l'incanto riuscisse, specialmente quella del prezzo, e che se si debbono variare, si debbono variare in meglio e in vantaggio dello Stato.

Se si potevano migliorare le condizioni, ciò poteva accadere all'incanto, dove i più si presentano ad offrire; ma quando non vi è stata offerta adeguata all'incanto, io non intenderei come la via delle trattative private che si permette al Governo possa praticamente riuscire utile, perchè egli si trova in faccia alle medesime condizioni, che non hanno lasciato riuscire l'incanto, e che le trattative private non gli permettono di migliorare.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Sono lieto di poter dare gli schiarimenti, che domanda l'onorevole Senatore Poggi. Il Ministero presentava il suo progetto con ben altra formula. Egli diceva al N. 12 dell'art. 4 del suo progetto che

si sarebbero potuti stipulare contratti a partito privato senza formalità d'incanti quando niuno siasi presentato all'incanto o le offerte non giungano al limite fissato dal Governo.

Qui si fermava il numero 12 del progetto ministeriale, e la formula era intesa all'effetto, che nel partito privato si potessero variare le condizioni sulle quali si era aperto l'incanto anche nel senso di facilitare il contratto, e di contentarsi di condizioni meno buone per l'Amministrazione.

La Camera si oppose a questa disposizione, e la ragione che ne ha adottata è stata una ragione, che chiamerei di diffidenza verso l'Amministrazione, in quanto la Camera osservò, che se si lascia in balla all'Amministrazione di variare in peggio le condizioni, per poco che su quelle condizioni l'incanto riuscisse deserto, tornerebbe ben facile all'Amministrazione di fare a meno ogni volta dell'incanto; bastava che lo aprisse sopra condizioni che non sarebbero state accettate da nessuno. Allora l'incanto sarebbe rimasto deserto, e l'Amministrazione avrebbe potuto fare a partito privato anche quei contratti, sui quali la gara si sarebbe per avventura potuta ottenere quando gl'incanti si fossero aperti sopra condizioni accettabili.

E appunto.....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Commissario Regio... E appunto per evitare questo inconveniente, la Camera ha proposto, ed il Ministero non ha avuto ragione di rifiutare, che al numero 12, che è diventato numero 6 di quest'articolo 4, fosse aggiunta la condizione che nel contratto a partito privato non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo già stabiliti per l'incanto.

Lo che vuol dire, che rimasto deserto l'incanto, una delle due; o si troverà un offerente, che a partito privato si contenti di accettare il contratto alle condizioni medesime sulle quali l'incanto fu aperto e rimase deserto, e il contratto si potrà concludere senza ricorrere nuovamente all'asta, o il prezzo che prima era di dieci, si vorrà ridurre a una somma più vantaggiosa per il contraente, e più dannosa per l'Amministrazione, e allora sopra le nuove condizioni si è voluto che si facesse un nuovo esperimento, che si rinnovasse insomma l'asta. È con questo sistema che si è creduto di poter assicurare l'intento che qualunque contrattazione di regola sia preceduta dalla pubblica asta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho chiesta la parola solo per dire che mi riservo di parlare sul N. 5, dopo esaurita questa discussione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io ringrazio l'onor. Commissario di avermi dette le ragioni per le quali nell'altra Camera fu mutato il testo primitivo del progetto ministeriale;

ma io affacciava il dubbio, che forse non è interamente dileguato dal testo attuale, che per una diffidenza soverchia contro dell'Amministrazione, si costituisce una specie di impossibilità di fare i contratti; perchè lo sperare che, dopo rimasto deserto l'incanto, si trovino degli offerenti privati che accettino quelle stesse condizioni non accettate nell'incanto, pare che sia cosa molto difficile. Di più poi non è detto qui nell'articolo, che non riuscirlo neppure le trattative private debbasi immediatamente ritornare all'incanto, cosa molto naturale, perchè se l'incanto non è riuscito ieri, è poco verosimile che possa riuscire domani o domani l'altro, a breve intervallo. E se si ha bisogno del contratto, come si provvederà?

In conseguenza bisognerebbe, secondo me, che vi fosse una disposizione aggiuntiva, la quale dicesse che dopo un certo tempo si ritornerà all'incanto, e se il tempo non lo permettesse, perchè urgesse di fare il contratto, bisognerebbe allora non mettere l'Amministrazione nell'impossibilità di trattare coi privati, con imporle l'obbligo assoluto di mantenere le stesse condizioni non accettate da nessuno all'incanto.

Ripeto dunque, che la datami spiegazione mi dà ragione del mutamento fatto dalla Camera elettiva, ma non appaga il desiderio mio sulle difficoltà enunciate.

Presidente. Se il Senatore Poggi intende fare qualche proposta, si compiacca trasmetterla alla Presidenza.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Le difficoltà, di cui ha parlato l'onorevole Senatore Poggi, esistono; ma quando si volesse distruggere la garanzia contenuta in questo articolo, si verrebbe a dare all'Amministrazione una libertà di cui si potrebbe abusare. D'altra parte non trattasi di una disposizione nuova, ma di una disposizione che già esiste nella legge oggi in vigore...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore... la disposizione è identica; nell'altra Camera si è creduto di raggiungere una maggior proprietà di linguaggio, ma la sostanza rimane anche oggi uguale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Confesso che gli schiarimenti comunque soddisfacenti forniti dall'onorevole Regio Commissario, sulla storia del come sono andate le cose, non sono tali da poter interamente tranquillare la mia coscienza.

Quando noi abbiamo un impedimento di questa natura, (non è un Regolamento, badiamo bene, ma è una legge;) domando io: tutte le volte che si presenterà un caso nel quale l'appalto sia andato deserto, non si potrà certamente aprire di nuovo che a condizioni migliori; ora domando io se sia logico che si riapra l'appalto a condizioni migliori per una vendita quando è già andata deserta a condizioni peggiori? Se si trattasse di un Regolamento al quale l'Amministrazione

zione in certi determinati casi può derogare, io non farei difficoltà, ma trattandosi di una legge per derogare alla quale vuolsi un'altra legge, non capisco come si possa mantenere una disposizione così stretta...

Senatore Sappa. Domando la parola.

Senatore Farina.... come quella che noi troviamo nel testo che ci è presentato.

In conseguenza, se si tratta di aggiungere una disposizione a questo articolo mediante la quale si dica che verificandosi questo caso, non si potrà procedere ad altra vendita se non per mezzo di nuovo appalto sui prezzi ridotti, io di buon grado voterei questa disposizione perchè ha il correttivo successivo; ma quando questo non sussista, per parte mia confesso che darò il mio voto contrario, perchè vedo una sorgente in ciò di imbarazzi per l'Amministrazione quando, essa non voglia mettersi nel caso di dover forzatamente violare il testo della legge.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. L'intelligenza da darsi a questo articolo mi pare semplicissima.

Si sono aperti gli incanti sopra date condizioni; essi rimangono deserti; l'articolo dice che si potrà nonostante che siano rimasti deserti questi incanti, concludere il contratto a partito privato, purchè sian mantenute le condizioni medesime sulle quali il primo incanto rimase deserto. Quando poi non si trovi offerente, il quale non attenda al contratto che a condizioni per esso migliori, in questo caso ecco che cosa dice l'articolo; si accettino quelle nuove condizioni se si crede, ma sopra di esse si faccia un nuovo esperimento.

Senatore Farina. Ma l'articolo non lo dice.

Commissario Regio. Perdoni; l'articolo dice: quando l'asta sia andata deserta, il contratto potrà concludersi a partito privato, ma senza poter variare se non a tutto vantaggio dello Stato le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

Cosa vuol dir questo?

Vuol dire che l'eccezione di poter stabilire contratti a partiti privati senza la formalità dell'incanto è limitata a quando l'asta sia andata deserta. È allora che si può fare il contratto a partito privato; ma l'articolo vuole che a partito privato non si faccia il contratto che mantenute o migliorate le condizioni sulle quali si è aperto l'incanto.

Senatore Farina. Mi perdoni, è precisamente questo che io trovo irragionevole; se non si potè eseguire la vendita a quelle date condizioni mediante l'incanto, quale probabilità vi può essere che questo si faccia a trattativa privata e a condizioni migliori ancora?

Commissario Regio. Chiedo perdono; se si trova un offerente a trattativa privata che si contenti di diventare appaltatore alle condizioni medesime sulle quali l'incanto andò deserto, il contratto a trattativa privata si può concludere dall'Amministrazione; questo è il significato letterale dell'articolo. L'articolo

non vuole che si facciano condizioni più vantaggiose per il contraente di quelle, sulle quali si è aperto l'incanto; e qualora queste condizioni più vantaggiose si intenda di consentirle, allora vuole l'articolo che un secondo incanto si apra sulle nuove condizioni. Quindi una delle due: o per lo meno si mantengono le condizioni sulle quali andò deserto l'incanto, e si può fare il contratto a trattativa privata; o le condizioni si cambiano in peggio per l'Amministrazione, e le condizioni meno vantaggiose per l'Amministrazione potranno servire di base per un secondo incanto; ma non sarà più permesso di valersi dell'eccezione che solo nel concorso dei notati requisiti permette di concludere il contratto a privata trattativa. Allora torna a prendere la sua forza la regola per la quale non si possono fare contratti altrimenti che per incanto.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Fu meritamente osservato dal signor Commissario del Governo che la legge la quale regola la materia dei contratti fatti nell'interesse della pubblica amministrazione è legge di diffidenza. Si vuole assicurare che i contratti seguano, per quanto è possibile, pel giusto valore. Epperò precedono perizie che fanno un apprezzamento dell'oggetto che si vuol contrattare: quest'oggetto così apprezzato si espone all'asta pubblica che si può ritenere come complemento dell'apprezzamento, perchè il valore delle cose è determinato dal prezzo per cui quelle cose si possono vendere od affittare, secondo si tratta di vendita o di locazione.

Quest'è la regola generale che deve seguire l'amministrazione; ma vi sono eccezioni a questa regola, le quali sono accennate nei seguenti articoli, e fra queste v'ha il caso della deserzione degli incanti.

La deserzione degli incanti equivale ad una presunta dichiarazione dell'eccessività del prezzo su cui gli incanti furono aperti: in questo caso se l'amministrazione non vuole dipartirsi dalla regola generale, rinnova l'esperimento dell'incanto a prezzi ridotti, ma è in facoltà sua di addivenire alla stipulazione del contratto a trattativa privata, a condizione però che non si pongano a base del contratto condizioni diverse; e se diverse, siano più favorevoli all'amministrazione, perchè l'esito dell'incanto avendo dimostrato che il prezzo dell'asta non era inferiore al vero, ma piuttosto eccessivo, si ha la garanzia voluta dalla legge.

Ne è a dire che si pone l'amministrazione nell'impossibilità di fare il contratto; perchè se l'amministrazione crede di dover ridurre il prezzo, è in facoltà sua; ma in questo caso cotesto prezzo ridotto vuol essere garantito da un nuovo esperimento d'incanto, il quale, mediante la concorrenza, assicuri che è nei termini della probabile equità. Non credo pertanto che esista in questa disposizione la lacuna che scorge l'onorevole Senatore Farina.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. È precisamente quello che io diceva. Osservo poi che l'onorevole Sappa dà una interpretazione diversa da quella del Commissario Regio al progetto riguardo a questo articolo. L'onorevole Sappa mette qualche cosa di più relativamente al nuovo inconveniente che io accennava, ma questa non è scritta nell'articolo.

Per interpretazione si può intendere, ma non essendo nella legge...

Senatore Sappa. È implicito...

Senatore Farina. Domando scusa, non vi è. Vi è poi un caso pratico, che qualche volta si presenta un solo oblatore; ma questi casi pratici sono rarissimi e di gente inesperta, perchè quando vi è un oblatore che attende seriamente, trova sempre un alleato, e come suol dirsi, una testa di legno, per fare due, e così dar luogo al deliberamento dell'asta.

E questo caso non mi pare che possa dare argomento ad un articolo apposito di legge, il quale metterebbe il Governo, a mio credere, nell'impossibilità di agire tutte le volte che si presentasse il caso che all'asta non siano oblatori che vogliano raggiungere i limiti che sono stati fissati dal Governo.

Perciò credo questa disposizione un vero impiccio pel Governo, e che non può condurre ad alcun utile risultato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi permetterei di osservare all'onorevole Senatore Farina, che certamente egli non vorrà ammettere il principio che il Governo possa fare una vendita a partito privato a condizioni peggiori di quelle, in base alle quali era stata aperta l'asta.

Quando un'asta è andata deserta dovrà il Governo a partito privato fare il contratto a condizioni per lui inferiori a quelle che erano state messe all'asta? Io credo di no.

Bisogna evidentemente, che quando il Governo ha avuta deserta un'asta, possa variare le condizioni per avere maggiori facilità; ma bisogna che apra una nuova asta, altrimenti l'Amministrazione potrebbe fare delle condizioni peggiori di quelle che in un secondo incanto si potrebbero ottenere.

Ora, questo è appunto quello che si vuole in quest'articolo; si vuole cioè che andata deserta un'asta, non possa l'Amministrazione concludere a partito privato un contratto qualsiasi, a condizioni inferiori per il Governo, a quelle che erano prescritte nell'asta. Si faccia una nuova asta e si offrano in questa, se si vuole, condizioni migliori per gli acquirenti.

Questo secondo caso l'articolo non lo prevede; ma, o Signori, a me pare evidente che non ci sia nessuna necessità di dirlo; imperocchè è certo che si potrà sempre fare un'asta nuova finchè non si siano raggiunte quelle condizioni, che danno luogo alla concor-

renza. Del resto, non è punto impossibile, nè difficile che a quelle stesse condizioni, alle quali un'asta è andata deserta, si trovi poi, a partito privato un oblatore che accetti il contratto; imperocchè frequentemente accade in certi contratti, come p. es. quelli per acquisto o vendita di fondi, che alcuni non si presentano all'asta per timore di essere nel calore dell'asta medesima trascinati al di là dei limiti che non vorrebbero oltrepassare, e che accettano a tavolino le condizioni medesime dell'incanto, al quale non si sono presentati.

Io quindi non veggio punto che sia dannoso l'articolo, veggio anzi che desso lascia sussistere un'eventualità in cui, per le condizioni stesse dell'incanto andato deserto, si possa effettuare il contratto, e che non impedisce di fare un incanto successivo, che l'Amministrazione è sempre in diritto di fare senza bisogno che sia tal facoltà inserita nella legge.

Questo sarebbe, secondo me, il concetto dell'articolo in discussione. Il Senato farà poi ciò che crederà più conveniente.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Mi pare che si sia lungamente discusso per una parte che non cadeva in controversia, cioè per la prescrizione del N. 6, di non poter dare a trattativa privata un bene che, essendo stato esposto in vendita colla forma degli incanti, non fu venduto. Ed in ciò conviene perfettamente anche l'onorevole Senator Farina, cioè che non si possa fare a trattativa privata un contratto a condizioni diverse da quelle poste per l'asta pubblica, od a migliori.

Quello che domandava l'onorevole Senator Farina, se non erro, mi pare sia questo: cioè che si esprima nel N. 6 che quando l'incanto è andato deserto, secondo l'ipotesi fatta nel numero medesimo, si possa aprire un nuovo incanto a condizioni meno favorevoli allo Stato, abbassando il prezzo o mutando le altre condizioni del capitolato. Mi pare che questa sia la sua idea; ma io dico veramente, che non solamente è soverchio esprimere ciò che risulta dalla regola generale, cioè che non si possa vendere alcun bene dello Stato se non per via d'incanto; ma che non si debba e non si possa aggiungere questa clausola nel numero sesto di questo articolo. Dico prima che non è necessario perchè l'articolo 4 sotto cui si legge il paragrafo 6 comincia dal dire: « Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti ecc. ».

Il caso accennato dal paragrafo 6. è uno dei casi in cui si possono fare incanti a trattative private, e la legge dice che si possono fare incanti a trattative private nei casi, in cui l'incanto sia andato deserto, ove non mutino in peggio le condizioni dello Stato. Ma questa è un'eccezione: s'intende che quando questa eccezione non si effettui, impera la legge, ossia la regola che è nell'articolo terzo.

Quelle dell'articolo quarto sono eccezioni. L'articolo

terzo dice che tutti i contratti riguardanti le entrate e spese dello Stato devono essere preceduti da un incanto. Dunque l'articolo quarto non deve che esprimere le eccezioni; fuori di esse, si rientra sotto l'impero della legge, della regola generale. Tale è l'ordine naturale di questi due articoli.

Ma io diceva che sarebbe non solo soverchio ma pericoloso l'aggiungere una clausola al numero 6, perchè si crederebbe che quando l'incanto è riescito deserto, debba necessariamente l'amministrazione persistere a vendere. Poniamo un caso. L'amministrazione possiede un palazzo in una città, e nello stesso tempo ha bisogno di togliere in affitto una casa per porvi un ufficio pubblico. Essa può possedere questo palazzo in uno di quei luoghi della città dove il prezzo delle case è molto alto, e può credere che gli torni conto di vendere quel palazzo a un prezzo per esempio di centomila lire.

Ma può torre in affitto una casa per cui paghi una pigione minore degli interessi del prezzo che ricava dalla vendita del palazzo.

Ma se esponendo in vendita ai pubblici incanti il palazzo, rimane invenduto, se egli fosse obbligato a rimetterlo all'incanto per un prezzo minore, potrebbe essere obbligato a far cosa non conforme agli interessi dello Stato. Una delle due: o si vuole esprimere nel numero 6 che anche una volta messo all'incanto un bene, se non si vende (perchè questa è la mia ipotesi speciale) pel prezzo determinato dal 1° incanto si debba necessariamente procedere ad un secondo: (ed io credo che sia pericolosissimo il farlo) o non si vuole mettere quest'aggiunta come imperativa e si debbe supporre che volendo persistere l'amministrazione a vendere, debba vendere per pubblici incanti, ed allora è disposizione perfettamente superflua, perchè quante volte l'amministrazione vuol vendere, deve vendere ai pubblici incanti, ed è solo per eccezione testualmente scritta nel numero 6 che quando si vuol vendere a trattativa privata un bene che ai pubblici incanti è rimasto deserto, non può vendersi che pel prezzo indicato al pubblico incanto, e con le identiche condizioni. Dopo queste spiegazioni io posso credere che la contesa sia sciolta, poichè da una parte i contendenti non si sono intesi pure essendo d'accordo, e dall'altra non si è badato che nell'articolo 4 sono indicate solo le eccezioni, rimanendo fissa ed invariabile la regola generale qual è scritta nell'articolo terzo.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ma ha già parlato due volte.

Senatore Farina. Se però il Senato permette....

Voci. Parli parli.

Presidente. Il Senator Farina ha la parola.

Senatore Farina. L'onorevole Senator Scialoja ha posto la questione nei veri termini, ma l'ha poi risolta in un modo al quale io non posso associarmi. L'ultima parte dell'articolo 6°, contempla un caso nel quale vi è un'eccezione, riguardante le norme del contratto

Sia pure che di regola generale il Governo debba vendere ai pubblici incanti; questo non toglie che dalla espressione dell'ultimo alinea dell'articolo 4o si possa credere che la sua facoltà non si estenda ad abbassare il prezzo che era stato prima determinato, perchè se questa facoltà gli è tolta nel caso che non trovi quel prezzo a trattativa privata, niente indica che questa facoltà l'abbia poi per proporre una nuova vendita all'asta pubblica. Vi è adunque una questione di forma relativa al contratto, e vi è una questione di autorizzazione relativa alla sostanza. Per conseguenza io credo che quando noi in genere diciamo, che il Governo non ha più facoltà di vendere se non a quel prezzo determinato, dobbiamo ripetere, a scanso di equivoci, che però quando riapre un'asta, questa facoltà gli è naturalmente concessa, se no ripeto caschiamo nella possibilità dell'equivoco fra la semplice autorizzazione relativa alla forma, e l'autorizzazione relativa all'entità del prezzo che dalla vendita deve ricavarsi. Le obiezioni che andava facendo alla mia proposta l'onorevole Senatore Scialoia non calzerrebbero, perchè esse sono relative alla forma; perchè sia pure che la forma che devesi adottare sia quella dell'asta pubblica, questo non toglie che quando al Governo è stata tolta la facoltà di percepire il prezzo che era stato determinato nel primo incanto, non sorga il dubbio se possa poi aprire un altro incanto su di un prezzo ridotto. In conseguenza, io che non ho proposto di variare l'articolo, ma semplicemente di farvi un'aggiunta spiegativa, credo di non aver proposto cosa che non fosse nei termini di una maggiore chiarezza della legge.

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. L'articolo 3 della legge, stabilisce in modo generale che: « tutti i contratti dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti. » In conseguenza, quest'articolo stabilisce, secondo me, due principii, i quali furono sempre fin qui osservati sotto una locuzione perfettamente uguale; vale a dire, che in regola generale, il Governo non può fare veruna spesa, stipulare verun contratto, se preventivamente non ha sperimentato gl'incanti.

Ma quest'articolo, nel tempo stesso che stabilisce questa regola generale, non impone al Governo alcun limite sulle condizioni, mediante le quali si debbano aprire quest'incanti.

Vi sono però delle circostanze nelle quali necessariamente il Governo deve poter prescindere da quest'obbligo, da questa necessità, di far precedere gl'incanti per fare un contratto che importa un onere allo Stato.

Ora, precisamente questi casi sono indicati nell'articolo 4; e così nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si dice quali siano questi casi.

Ma ve ne è ancora un altro, ed è quello appunto in cui, essendosi aperta l'asta prima di tutto, in forza

della regola generale portata dall'art. 3, non si poté tuttavia ottenerne alcun risultato, ossia l'incanto è andato deserto. Allora che cosa succede? Uno di questi due casi: o il Ministero ritorna al principio generale: e quante volte si è veduto in pratica, che il Ministero ha dovuto ricredersi sulle condizioni che aveva imposte pei primi incanti, sia per i prezzi, sia per altre condizioni, e naturalmente ha dovuto fare condizioni nuove, abbassare od aumentare i prezzi, secondo che si trattava di comprare o di vendere, o fare altro contratto qualunque; e molte volte il Governo si appiglia a questo partito, vale a dire, riapre nuovi incanti sopra condizioni diverse. Occorre invece qualche altra volta, come osservava l'onorevole Ministro, che dopo di esserè andati deserti gl'incanti, alcun offerente si presenti e dica: alle condizioni colle quali l'incanto è stato aperto, io sonq qui disposto a stipulare il vostro contratto.

Ora, volendo provvedere a questi casi, si è detto: sta bene, potrete stipulare anche a trattativa privata quando ciò avviene; ma, badate! non bisogna che stipulate a patti deteriori a quelli sui quali avete aperta l'asta; perchè, dove questo vogliate fare, non potete ricorrere alla facoltà che vi è data dall'art. 4, n. 6, ma dovete ritornare all'art. 3 e tentare un nuovo incanto.

Ma, siccome avviene spesso che in queste offerte private che si presentano dopo gli incanti andati deserti, sono più quelli i quali propongono condizioni più onerose per lo Stato di quelli che le migliorino, si è detto: in caso di offerte private, accettatele pure, ma accettatele purchè le condizioni non siano deteriori; anzi, se potete, cercate di ottenere che siano migliori.

Ma questa, la quale non è che una pura eccezione, non può certo annullare la regola generale stabilita dall'art. 3°, il quale vuole che per tutti i contratti si debbano sperimentare prima i pubblici incanti. Ed è poi naturale, che quando il Governo abbia fatto l'esperimento degli incanti e che essendo andati deserti, senta tuttavia il bisogno di fare il contratto e non ottenga offerte private nei termini delle condizioni stabilite o migliori, debba ricorrere ad un nuovo incanto rientrando così nella regola generale.

Mi pare di avere con queste spiegazioni dato in qualche modo soddisfazione al desiderio manifestato dall'onorevole Farina...

Senatore Farina. No...

Senatore Spinola... e con ciò dimostrato eziandio come fosse esatto quello che diceva testè l'onorevole Senatore Scialoia, che l'aggiungere qui ciò che vorrebbe l'onorevole Senatore Farina, sarebbe piuttosto pericoloso, anzichè meglio chiarire il senso della legge.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Per calmare l'apprensione che possa essere astrattamente giusta del-

l'onorevole Senatore Farina, mi limito a dichiarare che non solo la disposizione controversa è nella legge che attualmente è in vigore, ma che non è stata in pratica intesa come ostativa all'amministrazione di procedere a nuovo incanto a condizioni meno favorevoli.

L'unico appunto che in questa discussione mi pare che sia rimasto senza risposta è quello, che ha fatto l'onorevole Senatore Poggi, il quale ha temuto che si ponesse l'Amministrazione quasi nell'impossibilità di fare i servizi quando per il decorso del tempo necessario alle formalità e procedimento di un primo incanto fosse così urgente provvedere, che mancasse tempo sufficiente per sperimentare un secondo incanto.

Ma fo osservare al Senatore Poggi che a ciò supplirebbe il numero 2 di questo articolo dove è detto, che quando per imprevedute circostanze non è possibile l'indugio, può procedersi senz'altro a trattativa privata.

Presidente. Il Senatore Farina intende di fare una qualche proposta?

Senatore Farina. Dopo le date spiegazioni, e l'osservazione che la legge in vigore è pur concepita in questi termini senza che ne siano venuti inconvenienti, rimane superfluo l'insistere su questo argomento.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Chiesi sul n. 5.

Senatore Chiesi. A me pare che col n. 5 di questo articolo si venga a legar di troppo la libertà dell'Amministrazione dello Stato per contratti che possono anche essere di pochissima importanza.

Secondo questo n. 5 è fatta facoltà all'Amministrazione di stipulare contratti a partiti privati, e così senza formalità di incanti, per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto. Ora, qualunque affitto anche per un termine brevissimo, per esempio d'un anno solo, deve essere fatto per incanto, se vi concorrano ragioni speciali, le quali dimostrino la convenienza di sperimentarlo. A dir vero, a me pare che con ciò restino di troppo legate le mani al Governo, quando si tratta di affitti di locali per uso di abitazione, di cui si potrebbe aver bisogno solo per brevissimo tempo.

Noi vediamo che anche quando si tratta dell'amministrazione di beni privati, per i contratti a brevissimo termine della natura di codesti previsti dal n. 5, la legge accorda molta larghezza ed ampie facoltà al tutore, senza il bisogno dell'autorizzazione del Consiglio di famiglia; dunque io crederei che si potesse accordare la facoltà in termini assoluti e generali al Governo di procedere a questi contratti a partiti privati senz'incanti per affitti di locali ad uso di abitazioni e loro dipendenze, quando il termine non ecceda per esempio i sei anni, e che le ragioni speciali che possono consigliare la convenienza di sperimentare l'in-

canto dovessero ammettersi nel solo caso che trattisi di un contratto di affitto per un termine eccedente i sei anni.

In sostanza vorrei accordare allo Stato maggior libertà di quella che non gli accorda il progetto di legge, quando si tratta di contratto di affitto di locali ad uso di abitazione, per un termine breve, per esempio, di sei anni.

In questo caso vorrei che il Governo avesse sempre la facoltà di fare contratti senza bisogno d'incanto; e quando l'affitto si fa per un termine eccedente i sei anni, allora solo ammetterei la condizione dell'obbligo dell'incanto, quando per ragioni speciali sia conveniente un tale esperimento.

Io non faccio alcuna proposta. Sottopongo soltanto questa mia osservazione al signor Commissario Regio, attendendo da lui qualche spiegazione in proposito.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Commissario Regio. La spiegazione che posso dare al signor Senatore Chiesi sopra questo articolo 4 è la seguente.

L'articolo 4 comincia col dar facoltà all'Amministrazione di stipulare contratti a partiti privati senza forma d'incanti, e il numero 5 questa facoltà appunto concede per l'affitto di locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze, allorchando per ragioni speciali non sia conveniente d'esperimentare l'incanto.

Dal contesto di queste disposizioni apparisce chiaro, che qui l'eccezione diventa la regola; la regola è che i locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze si possono affittare a partiti privati senza forma dell'incanto, e ciò indipendentemente dalla durata dell'affitto, e così anche quando debbono durare più di sei anni, termine al quale l'onorevole Senatore Chiesi intendeva di estendere la maggior libertà all'Amministrazione, se non che egli con quella aggiunta limiterebbe invece la libertà dell'Amministrazione, la renderebbe più ristretta di quello che l'abbia ristretta l'articolo.

La sua intelligenza è questa; che quando si tratta di affitti di locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze è regola che si possano fare questi contratti a partiti privati senza bisogno di incanto; è solamente allora che concorrano ragioni speciali che facciano rilevare la convenienza di sperimentare l'incanto che ricorre l'eccezione che cioè si deve sperimentare l'incanto.

La regola pertanto rimanendo nel senso di autorizzare l'Amministrazione a concludere questi affitti a partiti privati, ne consegue, che l'Amministrazione, lasciandosi questa dizione, si trova più libera di quello che si troverebbe se si adottasse l'aggiunta proposta dal Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Dichiaro che io non intendo di fare una proposta di emendamento, ma non posso

acquieta mi a ciò che ha detto l'onorevole Regio Commissario, che cioè la mia proposta avrebbe invece ristrette le facoltà del Governo.

Mi scusi l'onorevole Commissario, ma tale non è la portata della mia proposta. Stando a questo numero 5 il Governo non può procedere all'affitto di locali ad uso di abitazione per un solo o due anni a trattativa privata, quando vi siano ragioni speciali che consiglino l'esperimento dell'incanto; al contrario la mia proposta portava che un affitto non eccedente il termine di sei anni potesse sempre farsi per trattativa privata senza alcun riguardo a quelle circostanze speciali; che nel caso di un affitto per un termine maggiore di sei anni potrebbero consigliare l'esperimento dell'incanto.

Ho voluto fare queste osservazioni in risposta all'onorevole R. Commissario; ma del resto dichiaro di non proporre alcun emendamento.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Credo che il Senatore Chiesi non avesse intenzione di proporre restrizioni alle facoltà del Governo, ma credo altresì che avesse ragione il Commissario del Governo di vedervene nella proposta del Senatore Chiesi: difatti anche nel caso di contratti di locazione di sei, di dieci anni a termini di quest'articolo, l'amministrazione è in facoltà di farli a trattativa privata; soltanto è escluso il caso in cui sia evidente che la concorrenza che ha luogo in occasione degli incanti possa assicurare all'amministrazione dello Stato risultati più favorevoli.

Nel caso di locazione di fondi urbani, si può dire che l'eccezione alla regola degli incanti, diviene la regola ordinaria, la quale però vuol essere ristretta al caso in cui gli incanti non siano evidentemente utili.

E qui giova aver presenti le ragioni di questa disposizione: qui si tratta di affittamenti di abitazione, e per questi affittamenti non può evidentemente essere caso di concorrenza: la concorrenza giova solamente quando una cosa può essere di convenienza di più persone; ma nel caso di abitazioni, cotesta convenienza per più persone non è probabile. L'abitazione che è conveniente per uno, non lo sarà probabilmente per un altro, conviene fare il contratto con chi ricerca l'abitazione, e la garanzia della giustezza del prezzo si ha nel prezzo, per cui sono affittate le abitazioni che si trovano in condizioni simili.

Vi sono però dei casi in cui cotesta concorrenza non solamente è possibile, ma probabile; il caso a cagion d'esempio in cui siano ammessi alle abitazioni magazzini, siti in luoghi di commercio, i quali magazzini possono essere ricercati da vari speculatori; e in questi casi è evidente che la concorrenza può avere risultati utili, epperò conviene farvi luogo.

Il senso dunque di quest'articolo si è, che sia si tratti di uno, o di più anni, sia si tratti di piccolo o di riguardevole valore, quando si tratta di locazioni di abitazioni per le quali la concorrenza non è probabile,

non è prevedibile, l'amministrazione ha ampia facoltà di contrattare a privata trattativa, a condizione però che non sia probabile che la concorrenza possa avere luogo e dia risultati utili; in questi casi l'amministrazione deve seguire la regola generale, perchè mancherebbero le ragioni dell'eccezione. Cotesta disposizione non è nuova, ma già esiste nella legge attualmente in vigore.

Presidente. L'articolo 4 adunque non avendo subito modificazioni rimane qual fu letto poco fa. Lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Si sospende per pochi momenti la discussione di questo progetto di legge, per procedere alla votazione a squittinio segreto della legge riguardante l'*Arsenale militare marittimo di Venezia*, che non si poté fare ieri per mancanza di numero. Dopo si continuerà la discussione di questo progetto di legge, per cui prego i Signori Senatori a non allontanarsi dall'Aula.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Lascio aperte le urne per il caso che qualche Senatore non abbia votato.

Continua ora la discussione del progetto di legge sull'Amministrazione e Contabilità dello Stato. Prego i Signori Senatori a prendere i loro posti.

Darò lettura dell'articolo 5:

Art. 5. « Si possono pure stipulare contratti a partiti privati concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

« 1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

« 2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al N. 1;

« 3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, semprechè lo stesso ente non sia stato diviso e non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo, che uniti a quelli del nuovo contratto non eccedano i limiti qui determinati;

« 4. Per l'acquisto dei cavalli di rimonta;

« 5. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

« 6. Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di esperimento;

« 7. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Senatore Duchoqué, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, Relatore. Nel numero 3 di quest'articolo occorrerebbe una leggerissima modificazione di forma.

Ove dicesi: « Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di L. 1000 e la durata del contratto non ecceda sei anni. » Qui si dovrebbe dire: *e semprechè non ne sia stata, con quel che segue, sopprimendo le parole: lo stesso ente non sia stato diviso e.....*

Presidente Metto ai voti quest'articolo con le modificazioni testè fatte dall'onorevole Relatore.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La Commissione del Senato propone la soppressione dell'articolo 6, sul quale Ministero e Camera dei Deputati erano andati d'accordo.

Il Ministero non ha difficoltà di acconsentire alla soppressione proposta, ma crede non poter lasciar passare questa soppressione senza un qualche schiarimento.

Quest'articolo 6, che ora si sopprime, portava, che nei contratti duraturi più anni fosse stipulato il patto « *che i pagamenti in nessun caso potrebbero eccedere per ciascun anno la somma stanziata in bilancio, con farsi eccezione dell'obbligo di stipulare questo patto per i contratti esecutivi autorizzati da legge speciale che ne abbia approvata e ripartita la somma complessiva, non che per i contratti d'affitto di locati o di appalti per manutenzioni.* »

L'intendimento della Commissione, come del Ministero, era che il principio per il quale non è permesso di commettere spesa che non trovi partita corrispondente in bilancio, sia, come deve essere, una verità di rimpetto a tutte le conseguenze alle quali l'applicazione di questo principio potrebbe per avventura condurre.

Ed infatti, non contento il progetto di proclamare il principio all'articolo 43, che ora diventa 39, all'articolo 29 vieta di poter trasportare da un capitolo all'altro i fondi assegnati dalla legge del bilancio.

All'articolo 31 prescrive: *che ogni spesa nuova venga autorizzata da legge speciale*, prescrizione che accompagna con l'aureo precetto, che vogliamo augurarci che venga religiosamente osservato da tutti i Ministri, che cioè la proposta di una spesa nuova venga costantemente accompagnata dall'indicazione dei mezzi necessari a provvedervi.

Per assicurare anche meglio questo intento, e nel tempo stesso perchè non ne rimanesse turbata l'amministrazione, all'art. 32 il progetto vuol contemplati in bilancio due distinti capitoli: uno per un fondo di riserva dal quale attingere le somme occorrenti per far fronte alle spese obbligatorie, o di ordine al di là del previsto, e un altro fondo per spese impreviste, per

spese cioè di qualunque genere, nelle quali non sia potuta cadere, o non sia caduta comunque la contenzione del bilancio.

E nell'articolo immediatamente successivo si soggiunge che quando rimangano per avventura esauriti questi due fondi, non resti altro modo di commettere spese, se non che di ricorrere a nuova autorizzazione, o di provocare una legge speciale.

Non basta.

L'articolo 50 dichiara definitivi i decreti d'annullamento di mandati che siano proferiti dalla Corte dei Conti, per mancanza della corrispondente partita nel bilancio.

E l'articolo 51 proclama espressamente quel principio, che virtualmente era già in tutte le leggi di contabilità del Regno, ma che mancandone l'espressione, non è stato pur troppo osservato, che divieta l'emissione di quei mandati provvisori, non ultima causa del disordine rimproverato alla nostra amministrazione.

La Camera d'accordo col Ministro col suo articolo sesto, fra il sistema Belga che restringe la facoltà dell'amministrazione a stipulare contratti anno per anno, e il sistema di autorizzare l'amministrazione a stipulare contratti anche di più lunga durata, si è attenuta a quest'ultimo; ma coerente al suo principio, volle ingiunto per legge il patto, che mai i pagamenti non potessero eccedere gli stanziamenti nel bilancio di ciascun anno.

Non fece eccezione che pe' contratti autorizzati da leggi speciali che abbiano ripartita la somma complessiva, e per alcuni contratti d'affitto e d'appalto.

E il Ministro se dichiarava alla Camera di accettare questa eccezione, è perchè per essa non trovava compromesso il principio pel quale non potessero in nessun caso pagarsi somme che non avessero corrispondente partita nei bilanci.

La Commissione del Senato propone la soppressione di quest'articolo non già perchè professi un principio diverso da quello professato dalla Camera e dal Ministero, ma perchè ha creduto che quest'articolo fosse piuttosto lesivo dell'autorità e del credito dell'amministrazione, di quello che fosse inteso a provvedere ad una necessità vera e reale amministrativa. E la Commissione del Senato nei suoi motivi non potè non trovare l'approvazione del Ministero, il quale, come dianzi aveva l'onore di dire, si è associato alla sua proposta di sopprimere l'articolo.

E infatti quali saranno o potrebbero essere le conseguenze di questa soppressione? Era una domanda che dovea farsi e si è fatta il Ministero, alla quale corrisponde l'altra: quali saranno o potranno mai essere i casi in cui potranno mancare i fondi i quali dovrebbero servire a pagamenti già prestabiliti in contratti passati regolarmente tra l'amministrazione e i particolari? Questa mancanza può avvenire per inavvertenza dell'amministrazione la quale abbia ommesso nella sua proposta del bilancio preventivo la somma, e que-

sto è un caso appena escogitabile, che non farebbe onore ad una amministrazione ben ordinata e non valeva davvero la pena di farne soggetto di un patto speciale da inserire in tutti i contratti della stessa amministrazione, per disposizione espressa di legge.

Può accadere che vengano a scadenza in un anno maggiori spese di quelle che si erano da principio prevedute, ed a questo provvede appunto quel fondo del quale parla l'art. 32.

Potrebbe infine essere avvertitamente che il Parlamento volesse depennare la partita, appunto perchè non volesse che il contratto continuasse ad avere la sua esecuzione. Ora, posta la questione in questi termini si è dovuto osservare che mai e poi mai si sarebbe potuto far questione di potestà.

Se il Parlamento vuol depennare la partita, se non vuole che quel contratto si mandi ad esecuzione, è sempre padrone; allora ricorrerà il bisogno d'un'altra indagine di natura diversa che certo non potrà sfuggire al Parlamento, voglio dire l'indagine se ed in quanto potrà convenire di mettere l'Amministrazione nell'impossibilità d'adempiere ai suoi impegni contrattuali. È un giudizio di convenienza che il Parlamento dovrà fare tanto dirimpetto agli interessi dell'amministrazione ai quali si voleva provvedere od ai bisogni, ai quali si voleva con quel contratto soddisfare, quanto dirimpetto all'altro contraente, al quale vengono a mancare i fondi sui quali egli ha potuto e dovuto fare assegnamento.

Su questo terreno il Parlamento vedrà se sia il caso di invocare ed applicare l'articolo 345 della legge sulle opere pubbliche, dove è appunto previsto il caso dello scioglimento in tronco dei contratti che si trovano in corso di esecuzione, e sono definiti i rapporti d'indennità fra l'amministrazione stessa che non vuol più sapere di quel contratto, ed il contraente. Come vedrà se non essendo il caso di applicare quell'articolo, o per qualsivoglia altra ragione concreta, per lo scioglimento in tronco del contratto possa l'Amministrazione dello Stato trovarsi esposta a un rifacimento del danno non tanto emergente quanto del lucro cessante. In ogni modo sarà pur sempre un giudizio di apprezzamento o di convenienza a cui il Parlamento sarà richiamato, ma non potrà mai mettersi in contestazione la libertà pienissima nella quale il Parlamento stesso si trova di negare i fondi, e quindi rendere impossibile l'esecuzione del contratto.

Questa posizione non solo rimane inalterata, ma rimane anche più libera sopprimendo piuttosto che lasciando sussistere l'art. 6.

V'è di più. Tutti questi erano casi eccezionalissimi, nei quali si poteva fare a meno d'un patto da inserire in ogni contratto; tanto più che bisognava convenire che questo patto non poteva non riuscire a scapito del credito della amministrazione, appunto come la Commissione del Senato avvertiva. Al Ministero bastava che il Parlamento rimanesse sempre nella sua

piena libertà di stanziare le somme che credeva in bilancio, e che al Potere Esecutivo restasse assolutamente impedito di commettere spesa non stanziata. E che quella posizione e questo principio non rimanessero per nulla compromessi dalla soppressione dell'art. 6 proposta dalla Camera, viene a risultare dalla breve analisi che mi sono permesso di fare degli allegati articoli del progetto, dai quali rimane determinato il concetto fondamentale dal quale è stato animato il nuovo progetto di legge e per quale in nessun caso sotto qualsivoglia forma e qualunque ne sia la conseguenza, non potranno mai commettersi spese che non abbiano la corrispondente partita nel bilancio.

Ho creduto necessario di dare queste spiegazioni per le quali il Ministero dichiara per mio organo di non opporsi alla soppressione ora proposta.

Presidente. Darò lettura dell'art. 6.

« Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione. »

Senatore Alfieri. Non è stato messo in votazione l'articolo 6 del Ministero di cui la Commissione propone la soppressione.

Presidente. Il Commissario Regio ha dichiarato che accettava che la discussione si aggiri sul progetto come è stato modificato dalla Commissione.

Senatore Alfieri. Ciò sta bene; ma rimane sempre quello che ci propone il Ministero. La Commissione non ha fatto che degli emendamenti.

Presidente. Il Senatore Alfieri domanda che sia posto ai voti l'articolo 6 di cui si chiede la soppressione?

Senatore Alfieri. Credo che si debba far così.

Presidente. Ho ritenuto che essendo d'accordo Ministero e Commissione, questo articolo fosse sparito dal progetto.

Senatore Alfieri. Si è sempre messo ai voti l'articolo di cui si chiede la soppressione: bisogna considerare che questo è un progetto di legge stato presentato dal Ministero, e votato dalla Camera dei Deputati. Ora, come possiamo noi ritenere soppressa una sua disposizione senza un voto formale?

Voci. Si metta ai voti.

Senatore Scialoja. Secondo il nostro Regolamento la soppressione non si vota; si mette a partito l'articolo, e coloro che vogliono sopprimerlo, votano contro.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 6 del progetto del Ministero.

« Nei contratti che devono durare più anni sarà stipulato il patto che i pagamenti in nessun caso po-

tranno eccedere per ciascun anno la somma stanziata in bilancio.

« Si fa eccezione dell'obbligo di stipulare codesto patto nei contratti esecutivi di legge speciale, che ne abbia approvata e ripartita la somma complessiva, e per i contratti d'affitto di locali o di appalto per manutenzioni ».

Metto ai voti questo articolo. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato)

Rileggo l'art. 6 della Commissione (V. sopra)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 7. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

« Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel N. 7 dell'art. 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, ovvero si tratti della costruzione di navi, di corazze e di artiglierie. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. In quest'articolo bisognerebbe sopprimere le parole: *ovvero si tratti della sostituendovi le altre né i contratti per la.*

Presidente. Sta bene. Rileggo l'articolo con questa variante.

« Art. 7. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

« Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel N. 7 dell'art. 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo né i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 8. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti. »

(Approvato)

« Art. 9. Saranno comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000 e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

« Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla

convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

« Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei Conti a corredo del Decreto di approvazione del contratto di cui viene chiesta la registrazione. »

(Approvato)

« Art. 10. Alla fine di ogni anno la Corte dei Conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere, e che la Corte avrà registrato. »

« Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti non che la forma, se cioè, il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso quali siano state le ragioni per conchiuderlo in questa forma in relazione degli articoli 4 e 5 della presente legge. »

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Pregherei l'onorevole signor Presidente ad osservare che nell'alinea occorrerebbe una modificazione che renderebbe più semplice il periodo. Mi permetterò di leggere l'alinea come crederei dovesse essere modificato.

« Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni, tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della legge presente. »

Presidente. Rileggo l'alinea come sarebbe modificato dalla Commissione (Vedi sopra).

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

Art. 11. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati, e colle norme che saranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho domandata la parola per uno schiarimento, tanto più che in quest'articolo 11 è detto che ai contratti, dei quali si tratta, verranno fissate delle norme nel regolamento.

Può darsi che in uno di questi contratti, a cui accenna l'articolo 11, si stipuli la costituzione di un'ipoteca, la quale necessariamente deve essere assoggettata all'iscrizione voluta per tutte le ipoteche dal Codice Civile.

Ora io domando, se questi contratti stipulati davanti ad ufficiali delegati dal Governo, che devono essere certamente assoggettati all'iscrizione, quando por-

tine la stipulazione di un'ipoteca, debbano essere sottoposti a tutte quelle cautele e formalità, a cui sono assoggettati gli atti pubblici notarili, per esempio quella della archiviazione, o se basterà una semplice copia autenticata da un Agente del Governo?

Io dimando all'onorevole Signor Commissario Regio uno schiarimento in proposito, onde non possano nascere dubbi nel caso che in uno di questi contratti vi sia la stipulazione di un'ipoteca, che deve essere assoggettata all'iscrizione con tutte quelle forme e cautele che sono prescritte dalla legge ipotecaria. E siccome è detto nell'articolo 11 che i contratti saranno stipulati davanti a pubblici ufficiali a ciò delegati colle norme che verranno stabilite dal Regolamento, forse sarà opportuno che il Governo nello stabilire queste norme, abbia anche presente questo caso da me accennato, appunto per provvedere in modo che l'interesse dei terzi sia cautelato secondo le norme stabilite dalla legge regolatrice delle ipoteche.

Non intendo fare alcuna proposta, ma solo sottoporre le mie osservazioni all'onorevole Signor Regio Commissario onde possa, in caso che le creda opportune e degne di considerazione, tenerne conto nella compilazione del Regolamento.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Senza dubbio il Ministero terrà conto della savissima avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, quando verrà il momento di redigere il Regolamento al quale richiama l'articolo 1. A me pare che in questo articolo non si ponga in chiaro che una sola cosa, che cioè, gli atti stipulati dinanzi ai predetti Ufficiali, avranno forza d'atti autentici e conseguentemente che i suddetti Ufficiali faranno per questi atti quello che fanno i Notari per tutti gli altri atti.

Quanto poi alle forme delle quali dovranno essere circondati questi atti, è materia che l'articolo stesso rinviò al Regolamento.

Importa appena che io soggiunga, come il Regolamento non potrà deviare dalle forme prescritte dal Codice, e quindi se si tratterà di un atto costitutivo di un'ipoteca, bisognerà che quest'atto abbia le forme comuni agli atti capaci di costituire ipoteca, che sia presentato all'Ufficio di conservazione delle ipoteche, e che sull'appoggio di quest'atto si accenda la relativa iscrizione ipotecaria, appunto come è prescritto che avvenga per un atto notarile.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola unicamente per avvertire che il Codice civile ha più disposizioni, nelle quali è detto che gli atti pubblici possono essere rogati dal Notaro o da altro Ufficiale pubblico a ciò destinato. Questo sarebbe uno dei casi. Intendo bene che le amministrazioni possono trovare la convenienza di affidare le stipulazioni degli atti loro

a qualche Ufficiale pubblico che non sia un Notaro, perchè se no, vi sarebbe fra le altre conseguenze quella di dover rilasciare presso il Notaro l'atto originale e poi di doverlo passare agli archivi pubblici. È vero però che si poteva mettere una deroga a tale disposizione, ed è vero pure che nulla osta, perchè ogni amministrazione scegliesse un Notaro per gli atti che la riguardano e ne facesse un impiegato governativo.

Quanto poi alle forme che debbono avere questi atti, io intendo, e credo che lo intenderanno con me anche l'onorevole Chiesi e l'onorevole Commissario Regio, che se si tratta delle forme accidentali e mutabili degli atti, esse potranno tracciarsi nel Regolamento, ma per le forme sostanziali che debbono avere gli atti pubblici, e che oggimai sono state dal Senato votate colla legge notarile, debbono essere eseguite tanto per l'atto stipulato per conto dell'amministrazione pubblica, quanto per gli atti notarili veri e proprii, ricevuti da un Notaro. Il Regolamento non potrà mai attentare alle forme sostanziali degli atti pubblici, le quali in parte trovansi nel Codice civile, e pel maggior numero nella legge notarile, che tosto o tardi diventerà legge dello Stato.

Esso dovrà occuparsi di forme accessorie, e dettar norme totalmente estrinseche agli atti; ma non mai pretendere a derogare al diritto comune in materia di prove, forme e solennità degli atti autentici.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Non è con diverso intendimento da quello spiegato dall'onorevole Senatore Poggi che io dava al Senato quella breve spiegazione la quale in fondo si riassume a dire che il Regolamento non potrà prescrivere forme diverse da quelle, che per diritto comune danno essere ed autenticità agli atti, e che in quest'articolo la sola disposizione che si abbia si è quella che l'Ufficiale delegato fa in questi contratti quello che in tutti gli altri contratti fa il Notaro.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

« Art. 12. I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici uffiziali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei Conti.

« Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può esser data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con Decreto ministeriale registrato alla Corte dei Conti. Copia del contratto sarà unita a' documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi.»

(Approvato).

« Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e permuta dei beni acquistati all'asta fiscale nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessari. »

« L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale. »

Presidente. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Scialoja. Occorrerebbe il mutamento di una parola. Invece di dire: *asta fiscale*, si dovrebbe dire: *asta pubblica*, perchè non abbiamo forme eccezionali.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Duchoqué, *Relatore*. Accetta.

Presidente. Non essendovi altra osservazione, e facendo la sostituzione della parola: *asta pubblica* a quella di: *asta fiscale*, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 14. Se nella esecuzione d'un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrearvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9 prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere. »

(Approvato).

« Art. 15. Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 16. I servizi che per loro natura debbano farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia, superi le lire 4000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

« Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 14. »

(Approvato).

Presidente. Il seguito della discussione è rimandato a domani alle due.

Intanto si procederà all'estrazione per la nomina della Deputazione che deve presentare a S. M. il Re le congratulazioni del Senato pel felice parto di S. A. R. la Duchessa d'Aosta.

Se non vi sono opposizioni, la Deputazione si estrarrà nel numero di sei, i quali uniti al Presidente formeranno il numero di sette. Si farà pure l'estrazione di due supplenti.

Ruscirono nominati membri della Deputazione i Signori Senatori Scialoja — De-Vincenzi — Mazara — Tonello — Cadorna — Sanseverino.

A supplenti i signori Senatori Amari *Professore* e De-Castilia.

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'ingrandimento dell'arsenale militare marittimo di Venezia.

Votanti	»	75.
Favorevoli	»	67.
Contrari	»	8.

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).